

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 374

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUSSIGNOLI, ORSINI BRUNO, URSO GIACINTO, CIRINO POMICINO, ARMELLA, AUGELLO, ASTONE, BROCCA, FUSARO, GARAVAGLIA MARIA PIA, LA ROCCA, MANTELLA, MAROLI, MARTINI MARIA ELETTA, MENZIANI, PATRIA, RUBINO, VENTRE

Presentata il 19 luglio 1979

Norme in materia di elezione alle cariche di consigliere comunale e regionale per il personale e gli addetti al servizio sanitario nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di apportare alcune modifiche alla vigente legislazione elettorale amministrativa e regionale ed in particolare al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, che disciplina la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni locali, ed alla legge 17 febbraio 1968, n. 108, che detta norme per la elezione dei Consigli regionali nelle regioni a statuto normale.

La finalità che le proposte modifiche intendono perseguire è quella di evitare che l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante « Istituzione del Servizio sanitario nazionale », possa

produrre l'effetto di determinare situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità alle cariche di consigliere comunale o consigliere regionale per quanti operano o prestano la loro attività alle dipendenze delle istituende unità sanitarie locali.

Il particolare tipo di rapporto che verrà ad instaurarsi tra comuni e regioni da un lato, ed unità sanitarie locali dall'altro, porta a concludere per la sussistenza di siffatte situazioni di ineleggibilità e incompatibilità allo stato attuale della legislazione.

Ora è da considerare che l'accentuarsi della tendenza ad una sempre maggiore presenza di organi collegiali nella gestione dei servizi pubblici come momento di una

crescente partecipazione del cittadino induce a riesaminare la disciplina dettata in questa materia dalla vigente legislazione formatasi per sedimentazione su testi rimaneggiati ed in qualche maniera ispirati più a diffidenza che a garantismo. Qualora tali principi fossero applicati nei confronti del personale dipendente dalle unità sanitarie locali, si escluderebbero dall'elettorato passivo larghe fasce sociali a danno della piena rappresentatività degli organi elettivi interessati.

Con la presente proposta si intende, pertanto, apportare alcune opportune, anche se ristrette, modifiche ai due testi innanzi richiamati nella considerazione che la particolare configurazione giuridica conferita alle istituende unità sanitarie locali attenua di molto i motivi posti a fondamento delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente legislazione elettorale amministrativa e regionale.

Una ulteriore considerazione va fatta nei riguardi dell'accesso alla carica di consigliere regionale. I rapporti tra regione e unità sanitarie locali sono, infatti, meno intensi di quanto non lo siano quelli intercorrenti tra comuni e unità sanitarie locali.

Giova, infine, riflettere sulla circostanza che le istituende unità costituiscono tra le prime forme di istituzioni con organi collegiali che, unitamente ai consigli di quartiere ed agli istituti di gestione dei servizi sociali previsti dal decreto del Pre-

sidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoleranno, in termini di più accentuato pluralismo, l'esplicazione dell'attività locale.

Quest'ultima prospettiva rende maggiormente ragione delle finalità che la presente proposta intende perseguire.

Peraltro si è preferito esplicitare anche l'aspetto dell'incompatibilità, anche se non attiene a categorie diverse da quelle richiamate per la ineleggibilità, al fine di evitare interpretazioni tendenziose e deformanti la *ratio legis*. Ed è parso altresì ugualmente opportuno richiamare esplicitamente le norme elettorali vigenti nei cui confronti la proposta attua una deroga.

Si è considerata anche l'ipotesi di un inserimento del testo, oggetto della presente proposta di legge, nella stessa legge recante l'istituzione del Servizio sanitario nazionale, ma si è ritenuto di scartarla decisamente, in base alla considerazione, a parte la sfasatura nei tempi di approvazione, che trattandosi di disposizioni in deroga alla normativa elettorale appare più corretto sul piano della tecnica legislativa una formulazione del tutto autonoma.

Quanto all'articolato proposto, gli articoli 1 e 2 non hanno bisogno di alcuna illustrazione specifica, mentre l'articolo 3 si pone come norma transitoria avente lo scopo di evitare contenzioso di ineleggibilità o incompatibilità nel caso di ritardo da parte delle Regioni nell'organizzare i ruoli normativi regionali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Coloro che risultano iscritti nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali, sono eleggibili alle cariche di consigliere comunale e regionale.

ART. 2.

Le cariche di consigliere regionale o comunale sono compatibili con la qualifica di addetto ai servizi, presidi e strutture sanitarie delle unità sanitarie locali, ad eccezione delle fattispecie in cui si svolgano funzioni di presidente o di componente del comitato di gestione della unità sanitaria locale. Si applicano in tal caso le norme sul collocamento in aspettativa in vigore per i dipendenti dello Stato.

ART. 3.

Sino all'effettiva istituzione dei ruoli nominativi regionali di cui al quarto comma dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le norme di cui agli articoli precedenti si applicano nei confronti di tutti gli addetti ai servizi, presidi e strutture sanitarie confluenti nel Servizio sanitario nazionale.